

Regolamento di funzionamento del Centro Servizi Informatici

(emanato con D.R. 109 del 17/01/2000)

INDICE

- Art. 1 – Ambito di applicazione
- Art. 2 – Organi
- Art. 3 – Unità di servizio
- Art. 4 – Disponibilità di fondi
- Art. 5 – Gestione Amministrativo contabile
- Art. 6 – Servizio Amministrativo-contabile
- Art. 7 – Responsabile del procedimento
- Art. 8 – Norme finali e transitorie

Art. 1 – Ambito di applicazione

Le norme di cui al presente Regolamento si applicano al Centro Servizi Informatici (C.S.I.), costituito ai sensi dell'art. 55 dello Statuto dell'Università degli Studi di Bari.

Art. 2 – Organi

Sono Organi del Centro:

- il Presidente;
- il Comitato Tecnico-scientifico (C.T.S.);
- il Responsabile Tecnico.

Per il conseguimento delle finalità proprie del Centro, gli Organi di cui al comma 1 adottano ogni provvedimento necessario per una organizzazione efficace ed efficiente dei servizi.

In particolare:

- il C.T.S. destina alle unità di servizio le risorse umane disponibili a seguito di assegnazione da parte del C.A.;
- il Presidente definisce i compiti di ciascuna unità di personale, destinata dal C.T.S. alle unità di servizio, ne controlla la attività e adotta gli atti di gestione del rapporto di lavoro (es. autorizzazioni ferie, orario individuale di lavoro);
- il responsabile Tecnico coordina le attività e assiste alle riunioni del C.T.S. con funzioni di segretario verbalizzante.

Art. 3 - Unità di Servizio

Il Centro è articolato nelle sottoelencate Unità di servizio:

- unità servizi amministrativi e documentali;
- unità sviluppo e gestione della rete informatica di Ateneo (R.I.A.);
- unità servizi didattici e scientifici;
- unità formazione e promozione.

Art. 4 - Disponibilità di fondi

Il C.S.I. gode della disponibilità dei seguenti fondi:

- dotazione ordinaria di funzionamento;
- assegnazione per acquisto di attrezzature (hw e sw) sui vari fondi di competenza;
- corrispettivi versati dagli utenti interni ed esterni all'Università per prestazioni fornite dal Centro;
- ogni altro fondo specificatamente destinato per legge o per disposizione del Consiglio di Amministrazione all'attività del C.S.I..

I fondi di cui al comma 1, sono imputati ad appositi capitoli di bilancio dell'Università in una partita contabile intestata al Centro.

E' vietato al Centro di ricevere fondi se non per il tramite dell'Amministrazione Universitaria.

Art. 5 - Gestione Amministrativo contabile

La gestione amministrativa e contabile del C.S.I. è disciplinata dalle norme di cui al Titolo VI del richiamato Regolamento.

In particolare il Presidente è responsabile della gestione amministrativa e contabile.

Egli provvede, nell'ambito dei fondi assegnati, alle spese occorrenti al funzionamento e a quant'altro connesso all'attività da chiunque svolta nell'ambito del Centro con le modalità di seguito indicate:

- a) autonomamente fino al limite di €. 5.000.000 (cinquemilioni), con l'obbligo di rendicontazione trimestrale al C.T.S.
- b) previa autorizzazione del C.T.S. per le spese eccedenti l'importo di cui alla lett. a) e sino al limite di € 15.000.000 (quindicimilioni)
- c) previa autorizzazione del C.T.S. e del Consiglio di Amministrazione per importi superiori al limite di cui alla lett. b).

Nel caso di cui al punto c) per importi fino a 50.000.000 (cinquantamilioni) le procedure concorsuali sono a carico della struttura proponente; oltre tale limite le procedure saranno curate dall'Amministrazione centrale.

Al Presidente spetta la competenza a stipulare i contratti C.S.I. nell'ambito dei fondi ad esse assegnati. La contrattazione, l'individuazione delle ditte e/o persone da invitare e la aggiudicazione

spettano al Presidente per importi non superiori a €. 15.000.000 (quindicimilioni), esclusa IVA., ovvero al C.T.S. per importi superiori a tale limite e fino ad un massimo di €. 50.000.000 (cinquantamiloni) esclusa IVA.

Per importi superiori a €. 50.000.000 (cinquantamiloni), la competenza a deliberare spetta al Consiglio di Amministrazione su proposta del C.T.S.

In tali casi, il Consiglio di Amministrazione, su proposta del C.T.S., nomina apposite Commissioni con le funzioni di cui agli artt. 53 e 55 del Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità.

Art. 6 - Servizio Amministrativo-contabile

Per una maggiore efficacia della gestione, tenuto conto della peculiarità dei Servizi che il C.S.I. deve garantire senza soluzione di continuità, il Centro stesso si dota di un Servizio amministrativo che, fra l'altro, curi gli adempimenti connessi alla gestione amministrativa e contabile, le relazioni fra gli Organi del Centro, nonché quelle fra gli stessi Organi, le Unità di servizio previste dall'atto costitutivo e l'Amministrazione Centrale.

Il Comitato tecnico-Scientifico individua, fra quelle già assegnate al C.S.I., le risorse umane, adeguatamente formate, da destinare al Servizio di cui al primo comma, tenendo conto delle esigenze funzionali delle Unità di servizio.

Art.7 - Responsabile del procedimento

Responsabile dei procedimenti di competenza del Centro è il Presidente.

Ferma restando la legittimazione del Presidente a provvedere, nell'ambito dei fondi assegnati, alle spese occorrenti al funzionamento del Centro e a quant'altro connesso all'attività da chiunque svolta nell'ambito della struttura, in relazione a specifiche esigenze di funzionalità delle Unità di servizi, il Presidente può individuare formalmente, con atto scritto e motivato, altro soggetto responsabile del procedimento o di una tipologia di procedimenti

Per le fasi del procedimento che non rientrino nella competenza del C.S.I. e siano di competenza dell'Amministrazione Centrale, con apposito provvedimento formale, il Direttore Amministrativo individua il funzionario responsabile.

Art. 8 - Norme finali e transitorie

Con successiva norma regolamentare si provvederà a stabilire il numero delle Sezioni in cui le Unità si articolano e la relativa strutturazione.

N. B.: Regolamento aggiornato al 26 aprile 2004